

**ASSISTENZA PRIMARIA**  
**Nota informativa sull'inabilità temporanea Sostituzioni - ACN 23 marzo 2005**

**Quando il medico di medicina generale si assenta deve attenersi al disposto ACN**

**ART. 37 - SOSTITUZIONI.**

1. Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di **farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione**, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi. Il medico sostituito comunica, in uno con la dichiarazione di assenza dal servizio, la motivazione della stessa tra quelle previste dall'art. 18 del presente Accordo.

*Omissis...*

13. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito che provvede secondo quanto previsto al comma 14; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti per l'iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il trattamento economico previsto dal successivo comma 14.

14. I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto sono disciplinati dalla norme di cui all'allegato sub lettera C, nel rispetto della normativa fiscale.

*Omissis...*

**Allegato C**

**REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTO DI ASSISTENZA PRIMARIA NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA**

1. Fermi restando gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'art. 37, i rapporti economici tra medico sostituito e quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell'uso delle strutture e degli strumenti professionali di proprietà del medico sostituito, della indisponibilità delle condizioni di carriera del medico sostituito e della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

2. **L'onorario spettante al medico sostituito** è calcolato, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1, nella **misura del 70% del compenso di cui alla lettera A**, comma 1 dell'articolo 59 del presente Accordo. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.

3. Individuata convenzionalmente nel **20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità**, i compensi dovuti al sostituto, di cui al comma 2, sono corrisposti per intero se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi **sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.**

4. Ai medici sostituiti spettano i compensi previsti dall'art. 59, lett. C, comma 1 e 2 per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.

*Omissis...*

#### Note a margine

#### **Invalidità temporanea i primi 30 giorni**

**Per i primi 30gg di malattia o infortunio**, i medici di Assistenza Primaria, hanno una polizza in corso con le Assicurazioni Generali per il rimborso del sostituto.

#### **Invalidità temporanea malattia dal 31 giorno**

Per i medici di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria, che sono per malattia o infortunio inabili totali e temporanei all'esercizio dell'attività professionale oltre il 31gg. devono aprire la **pratica di rimborso con l'ENPAM**. (*Modulo invalidità temporanea fondi speciali*)

L'indennità giornaliera rimborsata dall'ENPAM, è pari ad **1/30 del 62,5%** del compenso medio mensile calcolato sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell'attività. Spetta a partire dal 31° giorno dall'insorgenza dello stato di inabilità e può essere erogata per un periodo massimo di **24 mesi continuativi o no, nell'arco degli ultimi 48**.

***N.B. Quando si inviano i documenti all'ENPAM è importante inviare i certificati medici in originale, fotocopie dei cedolini dei 3 mesi che precedono la data in cui si è verificata la malattia o infortunio e una fotocopia di un documento personale valido. Sulle copie scrivere "dichiaro in fede che è copia conforme all'originale" e firmarlo.***